



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA
SERVIZI ALLA
PERSONA - S.U.A.

SERVIZIO ISTRUZIONE E
POLITICHE SOCIALI

Via Cadello 9/b
09131 Cagliari

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI
CON DISABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO***

Approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 12 del 17 marzo 2025



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa per gli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dell'ambito metropolitano, in attuazione del combinato disposto dell'art. 73, comma 1bis, lett. a) della L. R. N° 9/2006 e dell'art. 17, comma 4 della L. R. n. 2/2016, che attribuisce alle unioni di comuni (e alla Città Metropolitana di Cagliari) i compiti e le funzioni amministrative relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio", in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Costituiscono normativa di riferimento per il presente regolamento, di rango primario e/o secondario:
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
La Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (art. 73, comma 1 bis lett. a) - *Istruzione. Conferimenti agli enti locali*;
La Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna.

2. Il presente regolamento si uniforma altresì alle Linee guida regionali relative agli "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità".

Art. 3

Aventi diritto

1. Il servizio è erogato in favore degli studenti con disabilità certificata, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3 comma 1 e 3, frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana.

Art. 4

Definizione e caratteristiche del Servizio

1. Il servizio di assistenza educativa specialistica è finalizzato a favorire il superamento delle difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico.

2. L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista e quantificata nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) o nel programma di lavoro individualizzato definito dal G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) redatto dalle singole Autonomie Scolastiche.

3. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola; non è espletata in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo i casi di studenti con problematiche complesse, per i quali la necessità della compresenza dev'essere prevista, quantificata e motivata nel P.E.I., per la sua natura eccezionale deve essere limitata nel tempo e rivalutata *in itinere*.

4. L'Amministrazione garantisce un numero massimo di 16 ore settimanali di servizio di assistenza educativa per studente, fatte salve le compatibilità di bilancio. Qualora le ore non siano indicate nel P.E.I. il servizio non sarà attivato.

5. Il servizio di assistenza educativa si svolge esclusivamente all'interno del territorio della Città Metropolitana, principalmente dentro la struttura scolastica frequentata dallo studente, o in modalità D.A.D. o nelle sedi di svolgimento delle attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) se previsto nel P.E.I., o nelle sedi di svolgimento delle visite didattiche programmate con la classe, nei limiti e con le modalità del contratto disciplinante il servizio.

6. La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.



Art. 5

Risorse professionali per l'esecuzione del servizio

Assistenza educativa specialistica

1. La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza educativa specialistica in modalità esternalizzata, a mezzo di appalto di servizi, per il tramite di un operatore economico selezionato con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti.
2. L'operatore economico affidatario deve garantire la disponibilità delle seguenti figure professionali:
 - gruppo di coordinatori degli educatori, in possesso di diploma di laurea magistrale (Scienze pedagogiche e dei servizi educativi o equipollente, Psicologia) e documentata esperienza professionale, almeno biennale, nei servizi di assistenza educativa specialistica scolastica;
 - educatori professionali in possesso di laurea (almeno triennale) in Scienze dell'educazione e della Formazione, in Scienze e Tecniche Psicologiche, .
3. I requisiti prescritti nel comma 2 si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sono fatti salvi i requisiti di accesso alla professione stabiliti dalla legge n. 55 del 15/04/2024.

Assistenza non educativa - OSS

5. La Città Metropolitana eroga il servizio di assistenza non educativa nel caso in cui siano presenti situazioni certificate come "di particolare complessità" dalle autorità sanitarie competenti e nel caso in cui la medesima non possa essere assicurata dai collaboratori scolastici in quanto privi delle necessarie competenze specialistiche.
6. Ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 13 Decreto Legislativo n. 66 del 2017, il personale ATA assegnato alle Istituzioni Scolastiche è tenuto a svolgere le attività di assistenza di base allo studente disabile. Il personale di assistenza non educativa incaricato dalla Città Metropolitana, delineato nella figura dell'OSS (con qualifica professionale di operatore socio sanitario), è affiancato al personale ATA e non può in nessun caso sostituirlo nello svolgimento dell'assistenza di base.
7. La richiesta di fabbisogno da parte della scuola è subordinata al previo rilascio, da parte dei Dirigenti Scolastici, di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, "in cui si attesta l'inidoneità del personale scolastico ad espletare tale attività di assistenza che per la particolare complessità, richieda una preparazione specialistica", come stabilito nell'Avviso Pubblico dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, determinazione n. 954 del 08/11/2023.
8. Gli operatori di assistenza non educativa messi a disposizione dall'Amministrazione non possono svolgere mansioni che siano di esclusiva competenza medico-infermieristica. Essi svolgono il servizio esclusivamente all'interno dell'istituto scolastico. Il numero massimo delle ore di assistenza non educativa per il singolo studente è di 16 ore settimanali.

Art. 6

Modalità di accesso e documentazione richiesta per l'attivazione del Servizio

1. I genitori dello studente, o chi esercita la responsabilità genitoriale, presentano la domanda per l'attivazione del servizio (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) direttamente nella piattaforma online dedicata, attraverso un link di collegamento che verrà pubblicato sul sito web (www.cittametropolitanacagliari.it) della Città Metropolitana di Cagliari, dal 1 aprile al 31 maggio di ciascun anno scolastico.
2. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID o di CIE.
3. Non saranno ammesse istanze pervenute oltre il suddetto termine. Solo per casi particolari (per es. trasferimento da altri istituti fuori sede, rilascio prima certificazione L. 104/92 e/o della Diagnosi Funzionale) possono essere ammesse nuove richieste di assistenza educativa contattando direttamente il Servizio Istruzione e Politiche Sociali.
4. L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato nel sito web dell'Ente.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
Per le nuove iscrizioni (studenti iscritti alle scuole di secondo grado per la prima volta o con nuova certificazione):
 - a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'INPS attestante la natura e il grado di disabilità ai sensi della L. 104/92;
 - b) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente la richiesta per l'assistenza educativa specialistica;
 - c) P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato rilasciato dalla scuola);**Per le conferme** (studenti già frequentanti le scuole secondarie che usufruiscono del servizio):



alla domanda di conferma non sarà necessario allegare la documentazione suddetta salvo che la documentazione, precedentemente inviata in fase di prima iscrizione, sia scaduta o soggetta a revisione.

L'assistenza non educativa è subordinata all'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica; alla richiesta deve essere allegata la seguente, ulteriore, documentazione:

d) certificazione, rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante la situazione "di particolare complessità" sociosanitaria, che richieda l'intervento dell'operatore socio sanitario in aggiunta al personale ATA, incaricato dalla scuola. Nella certificazione deve essere specificata la tipologia dell'intervento da attuare, qualora la condizione di particolare complessità sia irreversibile non sarà necessario allegare un nuovo certificato in fase di riconferma del servizio;

e) diagnosi funzionale o profilo di funzionamento contenente la richiesta e le modalità di esplicazione dell'intervento professionale dell'operatore sociosanitario.

Art. 7

Motivi di non ammissione al servizio

Le istanze non saranno ammesse:

- se pervenute fuori termine;
- in caso di assenza di certificazione ex L. n. 104/92;
- in caso di assenza di diagnosi funzionale o di diagnosi funzionale senza richiesta dell'assistenza educativa scolastica.
- in caso di assenza di PEI o PEI senza quantificazione oraria;

Art. 8

Funzioni dell'Istituzione Scolastica - Norme comuni

1. L'Istituto Scolastico:

- entro il 30 giugno inserisce in piattaforma il P.E.I. dandone contestualmente comunicazione via PEC alla Città Metropolitana;
- dal 1 al 30 novembre può rivalutare la quantificazione oraria e inserire i P.E.I. eventualmente non allegati entro il 30 giugno.

2. Nel P.E.I. è esplicitato l'intervento da attuare, l'eventuale specializzazione dell'educatore, il numero delle ore ritenute necessarie per gli obiettivi da perseguire, in aderenza al presente regolamento. La quantificazione oraria dovrà tener conto della reale esigenza dello studente anche in riferimento alla sua frequenza scolastica, al fine di contenere la spesa pubblica ed evitare oneri sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria del servizio, nel medio e lungo periodo. Qualora le ore non siano indicate nel P.E.I. il servizio non sarà attivato. Nel caso sia richiesto il servizio di assistenza non educativa (OSS), il PEI deve contenere anche l'indicazione e la quantificazione del servizio richiesto, sulla base delle indicazioni stabilite nella certificazione medico sanitaria;

3. L'istituto scolastico altresì certifica e inserisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, "in cui attesta l'idoneità del personale scolastico ad espletare attività di assistenza che per la loro particolare complessità, richieda una preparazione specialistica" (vedi art. 5, comma 7).

Art. 9

Istruttoria

1. L'istruttoria delle istanze è effettuata dal competente Ufficio del Servizio Istruzione e Politiche Sociali della Città Metropolitana.
2. Essa prende in carico ed esamina la documentazione di cui all'art. 6 e art. 8. Entro il 31 luglio di ciascun anno completa l'identificazione del numero degli studenti per i quali sarà garantita l'attivazione del servizio a partire dall'inizio dell'anno scolastico;
3. L'Ufficio, dal 1 al 30 novembre, esamina i P.E.I. con rimodulazione oraria e gli eventuali nuovi P.E.I.
4. L'Ufficio attiva il servizio di assistenza specialistica educativa e non educativa a seguito dell'istruttoria delle istanze ammesse.
5. I genitori, qualora non intendano avvalersi più del servizio o in caso di sospensione della frequenza temporanea, dovranno comunicarlo tempestivamente alla scuola o direttamente alla Città Metropolitana.



6. Il servizio viene sospeso in caso di assenza dello studente, prolungata e ingiustificata, superiore ai 10 giorni; viene revocato in caso di assenza prolungata e ingiustificata superiore ai 30 giorni.

Art. 10
Entrata in vigore

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento disciplinante il servizio di assistenza educativa specialistica approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 13 marzo 2024.